



IMPOSTA COMUNALE UNICA – I.U.C. 2014

Con la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. – con applicazione a decorrere dall'anno 2014.

La **I.U.C.** è suddivisa in tre componenti che sono: **TA.RI. - I.M.U. e TA.SI.**

TA.RI.

Per quanto riguarda la **TA.RI.** (ex Tares – tassa rifiuti) il Comune di Azzano Mella, con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 23 luglio 2014 ha approvato il piano finanziario 2014. La TARI, come la TARES, si compone di una parte fissa e una variabile, oltre al tributo provinciale.

La **parte fissa** è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, svuotamento cestini, spazzamento strade ecc.), mentre la **parte variabile** copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti.

SOGGETTI PASSIVI

Per soggetti passivi si intendono coloro che posseggono o detengono a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

SUPERFICIE IMPONIBILE

Si intendono per:

locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;

aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, parcheggi;

utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;

utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di interscambio catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici **dichiarate o accertate** ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU) o della TARES (art.14 DL n.201/2011).

MODALITA' DI CALCOLO

La TARI, come la TARES, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre al tributo provinciale.

PER LE UTENZE DOMESTICHE: si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile calcolata in base alla superficie "calpestabile" e al numero di occupanti.

All'importo del Tributo occorre aggiungere il 3,8% per il TRIBUTO PROVINCIALE (funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE: (classificate in base alle 21/30 categorie merceologiche previste dal d.p.r. 158/99), si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza. All'importo del Tributo occorre aggiungere il 3,8% per il TRIBUTO PROVINCIALE (funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

MODALITA' DI VERSAMENTO

Con Risoluzione Agenzia Entrate n. 45/E del 24 aprile 2014 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello F24 – gratuito – presso qualsiasi sportello bancario e postale:

CODICI TRIBUTO

3944 - Tassa sui rifiuti

Sarà il Comune, ad effettuare il calcolo del tributo, a predisporre ed inviare a ciascun contribuente il modello F24.

SCADENZE

Il pagamento si effettua in due rate:

1. prima rata, 50%, entro il **16 ottobre 2014**;
2. seconda rata, a conguaglio, dovrà essere effettuata entro il **16 dicembre 2014**.



I.M.U.

Per quanto riguarda l'**I.M.U.** il Comune di Azzano Mella, con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 23 luglio 2014, ha determinato le seguenti aliquote:

ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 e A/7) e pertinenze (cat. C/2 – C/6 e C/7)	ESENTE
ALiquOTA BASE per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non classificate come abitazione principale ed assimilate	1,06 %
ALiquOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (cat. A/1 – A/8 e A/9)	0,60 %

SOGGETTI PASSIVI

Per soggetti passivi si intendono i proprietari di immobili (fabbricati - terreni agricoli - aree fabbricabili) e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per l'art.13, comma 2 D.L. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali indicate**. L'aliquota prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze.

Dal D.L. 557/1993, art.9, per **fabbricato rurale ad uso strumentale** si intende l'immobile necessario allo svolgimento dell'attività agricola ex art. 2135 del codice civile. Ai fini della strumentalità il fabbricato rurale non deve necessariamente essere di proprietà dell'imprenditore agricolo. Le abitazioni, se non sono strumentali, vengono trattate col regime ordinario.

DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

BASE IMPONIBILE FABBRICATI

La base imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente attribuito alla categoria catastale. I nuovi coefficienti sono:

160	Fabbricati classificati nella categoria catastale A (escluso A/10) e C/2-C/6-C/7
140	Fabbricati classificati nella categoria catastale B e C/3-C/4-C/5
80	Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5
65	Fabbricati classificati nella categoria catastale D (escluso D/5)
55	Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** non è dovuta a decorrere dall'anno 2014 l'imposta municipale propria.

BASE IMPONIBILE TERRENI AGRICOLI

La base imponibile è pari al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicata per il coefficiente. I nuovi coefficienti sono:

135	Terreni agricoli
75	Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

BASE IMPONIBILE AREE FABBRICABILI

La base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

BASE IMPONIBILE IMMOBILI STORICI – ARTISTICI, IMMOBILI INAGIBILI

La base imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente attribuito alla categoria catastale come sopra specificato. In presenza dei requisiti richiesti, l'I.M.U. è dovuta nella misura del 50%.

BENI MERCE

A decorrere dal 01.01.2014 sono esenti dall'Imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.



MODALITA' DI VERSAMENTO

Con Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/E 12.04.2012 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello F24 – gratuito – presso qualsiasi sportello bancario e postale. I Codici Tributo sono distinti per il **COMUNE** e per lo **STATO**.

Con Risoluzione Agenzia Entrate n. 33/E del 21.05.2013 i codici tributi sono stati aggiornati.

CODICI TRIBUTO – COMUNE
3912 – Abitazione principale e pertinenze
3914 – Terreni
3916 – Aree fabbricabili
3918 – Altri fabbricati
3923 – Interessi da Accertamento
3924 – Sanzioni da Accertamento
3930 – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - incremento

CODICI TRIBUTO – STATO
3925 - Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"

L'imposta dovuta è interamente a favore del **COMUNE** ad eccezione per quella dovuta su fabbricati del gruppo catastale D che è a favore dello **STATO** nella misura determinata con aliquota ministeriale (0,76%) – COD. 3925 - ed a favore del **COMUNE** per la differenza (1,06% - 0,76% = 0,30%) – COD. 3930.

SCADENZE

Il pagamento si effettua in due rate:

1. prima rata, 50%, è stata effettuata entro il **16 giugno 2014** sulle base delle aliquote 2013, stabilite con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 21/05/2012 (abitazione principale e pertinenze, cat. A1/A8/A9, 0,60%, altri immobili 1,01%);

2. seconda rata, a conguaglio, dovrà essere effettuata entro il **16 dicembre 2014**, sulla base delle aliquote stabilite con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 23.07.2014 (abitazione principale e pertinenze, cat. A1/A8/A9, 0,60%, altri immobili 1,06%).

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento I.U.C. l'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

TA.SI.

In merito alla **TA.SI.** (Tributo Servizi Indivisibili: manutenzioni, servizi cimiteriali, illuminazione pubblica, anagrafe, stato civile, elettorale, polizia locale) il Comune di Azzano Mella, con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 23 luglio 2014, ha determinato le seguenti ALIQUOTE:

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale

Aliquota per ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE cat. A1/A8/A9

Aliquota per ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE da cat. A2 a cat. A7

Aliquota ALTRI IMMOBILI

1 per mille

ESENTE

2,5 per mille

ESENTE

SOGGETTI PASSIVI

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria per ciascun annualità di imposizione.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile per il calcolo della TA.SI. corrisponde alla base imponibile dell'I.M.U.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Con Risoluzione Agenzia Entrate n. 45/E del 24 aprile 2014 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello F24 – gratuito – presso qualsiasi sportello bancario e postale:

CODICI TRIBUTO
3958 – Abitazione principale e pertinenze
3959 – Fabbricati rurali ad uso strumentale
3962 – Interessi
3963 – Sanzioni

SCADENZE

Il pagamento si effettua in due rate:

1. prima rata, 50%, entro il **16 ottobre**

2. seconda rata, a conguaglio, entro il **16 dicembre**



NOVITA' PER LE DICHIARAZIONI

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

30 GIUGNO 2014	DICHIARAZIONE PER ANNO DI IMPOSTA 2013 – IMU
30 GIUGNO 2015	DICHIARAZIONE PER ANNO DI IMPOSTA 2014 – IUC

INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che lo sportello del Servizio Tributi è a disposizione, osservando il seguente orario: da lunedì a sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Tel. 030 9748 449

E-mail: tributi@comune.azzanomella.bs.it

Sito web: www.comune.azzanomella.bs.it

Scadenziario

TA.SI.

SCADENZA 1° RATA ACCONTO: 16 OTTOBRE

SCADENZA 2° RATA SALDO: 16 DICEMBRE

MODALITA' DI PAGAMENTO: F24 IN ACCONTO DISPONIBILE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI

TA.RI.

SCADENZA 1° RATA ACCONTO: 16 OTTOBRE

SCADENZA 2° RATA SALDO: 16 DICEMBRE

MODALITA' DI PAGAMENTO: F24 PRECOMPILATO E SPEDITO AL DOMICILIO DEL CONTRIBUENTE

I.M.U.

SCADENZA 1° RATA ACCONTO: 16 GIUGNO

SCADENZA 2° RATA SALDO: 16 DICEMBRE

MODALITA' DI PAGAMENTO: F24 CALCOLO EFFETTUABILE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI SOLO SE MUNITI DI RENDITE CATASTALI AGGIORNATE

Per il calcolo e la stampa del modulo F24 relativi a TA.SI. e I.M.U. puoi collegarti all'indirizzo web: <http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=A529>

Azzano Mella, 25 settembre 2014

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Laura Corsini